

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che vieta qualunque tipo di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista la delibera del C.S.M. del 5 marzo 2020, recante "Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. n. 195 del 24 marzo 1958";

Vista la delibera del C.S.M. delli 11 marzo 2020, concernente "Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 8.3.2020";

Vista la delibera del C.S.M. del 26 marzo 2020, in tema di "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte";

Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 in materia di "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto, in particolare, l'art. 83 del testé menzionato D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020,

recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID - 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale tributaria e militare";

Visto il comma sesto dell'anzidetto art. 83, disponente che: "per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità della Regione e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute...al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinanti tra le persone";

Visto il comma settimo lett. D) del medesimo art. 83, alla stregua del quale compete ai Capi degli Uffici l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo compreso tra il 16 aprile 2020 e il 30 giugno 2020;

Vista la Legge n. 27 del 24/4/2020 di conversione, con modificazioni del D.L. n. 18/2020 e tenuto conto delle ulteriori modificazioni apportate dal D.L. n. 28 del 30 aprile 2020;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. i), D.L. n. 28/2020, là dove è stabilito che «ovunque ricorrano nell'articolo, le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020»;

Sentiti l'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

Sentiti i Presidenti di Sezione;

Sentito il Dirigente Amministrativo;

Sentiti i Magistrati del settore civile e penale;

D'intesa con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova,

DISPONE

L'ADOZIONE DI LINEE GUIDE VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE E PENALE PER IL PERIODO COMPRESO TRA IL 12 MAGGIO E IL 31 LUGLIO 2020 - EX ART. 83 COMMA 7 LETT. D) DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020 N.27, E TENUTO CONTO DELLE ULTERIORI MODIFICAZIONI APPORTATE DAL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2020 N.28.

SETTORE CIVILE E LAVORO

Come noto, il prossimo 11 maggio andrà a scadere il termine previsto dall'art. 83, c. 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (poi prorogato a tale data dall'art. 36 del D.L. n 23 del 2020) per la trattazione delle sole cause tassativamente indicate dalla disposizione normativa in argomento e di quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti nonché il rinvio di tutte le altre a data successiva all'11 maggio 2020. Si entrerà così nella fase disciplinata dai commi 6 e 7 dello stesso art. 83 del D.L. n. 18/2020: tale fase, che durerà sino al 31 luglio, prevede, secondo l'enunciato legislativo in argomento, che i Capi degli Uffici, per le finalità indicate, possano disporre, sentite le Autorità Amministrative e Sanitarie competenti, misure organizzative, tra le quali rientrano lo svolgimento delle udienze da remoto (lettera f), l'ulteriore rinvio dei procedimenti fino al 31 luglio 2020, salvo le cause urgenti (lettera g), lo svolgimento delle udienze

mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nonché la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (lettera h).

Ciascuna delle quattro Sezioni Civili di questa Corte di Appello, composta dal Presidente e da cinque Consiglieri, ha provveduto separatamente ad esaminare le prospettive di adozione di linee guida per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 83 comma 7, in discorso, essendo tutte le Sezioni Civili pervenute ad escludere l'ulteriore rinvio dei procedimenti a data successiva al 31 luglio, salvo le cause urgenti, di cui alla lettera g), individuando la forma più adeguata alle rispettive esigenze nella previsione normativa, di cui alla lett. h) e segnalando, in particolare, che nella maggior parte dei procedimenti non è necessaria la presenza di soggetti diversi dai Difensori e che la disposizione normativa in esame non prevede la necessità della redazione di un verbale, ma la decisione sulle istanze, richiamate nelle note presentate nei termini fissati alle parti, con provvedimento direttamente depositato in consolle, in quanto la redazione del verbale non è possibile da remoto, non essendo il personale amministrativo autorizzato ad operare da remoto sul registro informatico.

Esclusa, quindi, la necessità di redazione del verbale, l'intero incumbente può essere svolto in via telematica da tutti i soggetti, fermo restando che il Collegio, per provvedere mediante camera di consiglio in video - conferenza, ha la necessità della visibilità in consolle anche degli atti originariamente analogici, essendo, pertanto, indispensabile la collaborazione dei Difensori mediante il deposito di copie di cortesia telematiche

degli atti cartacei.

In particolare, tale modalità sostitutiva dell'udienza, di cui alla citata lett. h), verrà adottata per le cause, in ordine alle quali la precisazione delle conclusioni è fissata nel periodo dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020, previo provvedimento di assegnazione alle Parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dalla data fissata per la precisazione delle conclusioni in via telematica. Ulteriori rinvii delle cause, in presenza di strumenti idonei a garantire nel contempo la sicurezza di tutti gli attori del processo (Avvocati, Cancellieri e Magistrati) e la garanzia del contraddittorio, non apparirebbero infatti giustificati e si risolverebbero in un ulteriore incremento della durata della cause pendenti, con la necessità di rinvii ben oltre il 31 luglio, mentre per la trattazione da remoto non vi è la sicurezza di un adeguato supporto tecnico soprattutto per gli Avvocati.

In tal modo sarà assicurata anche la tempestiva definizione delle cause ultrabiennali già attualmente fissate a precisazione delle conclusioni nel periodo successivo al 12 maggio, fino al 31 luglio 2020, previo provvedimento di assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorrenti dalla data fissata per la precisazione delle conclusioni in via telematica, senza rinvii ulteriori.

Inoltre la stessa modalità, di cui alla lettera h), verrà adottata per le udienze di volontaria giurisdizione e per le udienze camerale, in particolare per le istanze di cui all'art. 351 c.p.c. .

Insuperato resta, comunque, il problema della necessità

dell'accesso all'Ufficio da parte del personale amministrativo per la ricezione delle note telematiche e dei provvedimenti del giudice.

Quanto alle udienze da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. f), la maggiore difficoltà è rappresentata dal fatto che il verbale deve essere redatto dal Cancelliere e firmato dal Presidente, e che tale modalità è attuabile soltanto con la presenza di almeno tali soggetti in Ufficio, non disponendo il Personale amministrativo di consolle del Cancelliere e non potendo operare sul registro informatico da remoto, di guisa che tale modalità risulta meno idonea al raggiungimento delle finalità di distanziamento sociale previste dal decreto (a parte la difficoltà di procedere in tempi brevi alla formazione degli utilizzatori delle piattaforme fornite dal Ministero, e così, oltre a tutto il Personale necessario, con il coinvolgimento anche di soggetti estranei all'Amministrazione, quali i Difensori, o le stesse Parti, la disponibilità dei quali dovrebbe essere comunque resa previamente nota, in quanto indispensabile).

Tuttavia, ciò che più preoccupa e postula immediatamente scelte interpretative è l'art. 3, lett. f), del D.L. n. 28 del 2020, modificativo della L. di conversione del D.L. n. 18 del 2020: in forza di tale inopinata norma, ove ritenuta applicabile alla Corte di Appello, organo collegiale, non solo dovrebbe essere valutata la conformità alle disposizioni in tema di distanziamento sociale, ma si tratterebbe dell'ossimoro di un collegamento da remoto con necessità della contestuale presenza fisica in camera di consiglio di tutti i componenti del Collegio.

Pertanto, allo stato, in particolare nell'attuale

vigenza del testè richiamato art. 3, lett. f), del D.L. n. 28 del 2020, modificativo della L. di conversione del D.L. n. 18 del 2020, ove ritenuto applicabile alla Corte di Appello, non è dato ravvisare le condizioni di sicurezza per l'indiscriminata operatività delle udienze da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7, lett. f), testé citato.

Ciascuna Sezione Civile ha indicato soltanto in via estremamente residuale la modalità, di cui all'udienza in presenza delle Parti e dei Difensori, e ciò, segnatamente, per i gravi motivi, inerenti all'assoluta impossibilità di provvedere mediante la forma della video-conferenza, in relazione a problemi di connessione o impossibilità dei Difensori e/o delle Parti di utilizzare i relativi programmi, previa istanza motivata e documentata del Difensore - sempre che vi siano ragioni di urgenza nella trattazione di singole cause - lo svolgimento dell'udienza avverrà nelle forme ordinarie, con l'applicazione di tutte le misure e prescrizioni precauzionali di carattere igienico-sanitario previste dal comma 6 dell'art. 83 cit. e dalle linee guida adottate in sede locale, con salvezza di ogni eventuale, ulteriore misura contingente; in particolare, potranno essere ammessi in aula i soli Avvocati della controversia in trattazione, osservato il distanziamento di almeno un metro tra le persone.

Ciò posto, occorre osservare che lo svolgimento in forma scritta o, altrimenti detta, in forma telematica, delle udienze - come testé anticipato - reputata unanimemente la soluzione preferibile, trova applicazione anche al rito della Sezione Lavoro e della Sezione Prima Civile, la quale è, nel contempo, Sezione Specializzata Imprese

nonché è l'unica Sezione di rito contenzioso ordinario alla quale sono, altresì, demandate materie, quali le locazioni e le opposizioni a ordinanze ingiunzioni, soggette al rito lavoro.

Riguardo alle materie, da ultimo menzionate, soggette al rito lavoro, si opta per le seguenti soluzioni: l'udienza già fissata in calendario rimane come udienza, per così dire "virtuale", soprattutto rilevante per la determinazione a ritroso dei termini relativi allo scambio e deposito telematico delle note scritte (termini che si individuano, rispettivamente, in dieci e in cinque giorni prima dell'udienza, salvo rifissazione per il rispetto dei termini, nel caso in cui ciò risultasse necessario);

il Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 429 c.p.c., lette le note scritte, si riunisce da remoto in camera di consiglio per deliberare e decide il giorno stesso dell'udienza, redigendo il dispositivo della sentenza, che viene sottoscritto dal Presidente, con firma digitale o tradizionale, e viene comunicato telematicamente ai Difensori dal Cancelliere - anch'egli collegato o comunque in contatto telefonico o fisico con il Collegio e/o con il Presidente del Collegio - il quale Cancelliere medesimo redige verbale delle predette operazioni.

In tale contesto, la mancata comunicazione e deposito, per via telematica, delle note scritte equivale a mancata comparizione della parte o delle parti all'udienza, ad ogni fine ed effetto di legge.

La soluzione prevista dall'art. 83 comma settimo, lettera h) del citato D.L., appare, altresì, quella in linea di principio preferibile per le materie di

giurisdizione volontaria, rispettivamente demandate alla cognizione di ciascuna delle Sezioni Civili, Prima, Seconda e Terza, quest'ultima anche Sezione Specializzata Minori.

Nella prospettiva della massima collaborazione con il Foro di Genova, di Imperia, di Savona, della Spezia, di Massa e con L'Avvocatura Distrettuale dello Stato, insieme ai Presidenti delle Sezioni Civili della Corte, abbiamo provveduto, altresì, a redigere tre modelli di provvedimenti, allegati alle presenti linee guida.

SETTORE PENALE

Nel periodo in considerazione, dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno celebrati

- i giudizi nei confronti di tutti gli imputati sottoposti a misura cautelare detentiva e non detentiva, anche se con coimputati non sottoposti ad alcuna misura, nonché nei confronti di imputati sottoposti a misura di sicurezza provvisoria;
- i procedimenti relativi a misure di prevenzione personali e patrimoniali;
- le udienze relative a mandati di arresto europei ed estradizioni.

2) I procedimenti saranno fissati *ad horas* e in numero limitato per ciascuna udienza.

Il relativo calendario sarà affisso, almeno cinque giorni prima dell'udienza, alla porta dell'aula di udienza e comunicato ai C.O.A. del Distretto nonché alle Camere Penali del Distretto, al fine di consentire ai Difensori di presentarsi all'orario previsto, evitando, così, assembramenti lungo i corridoi;

Le comunicazioni con le Cancellerie potranno avvenire ai rispettivi indirizzi di posta elettronica;

3) Saranno tenute le udienze già fissate da ciascuna Sezione Penale, considerata l'impossibilità di procedere in tempo utile ad ulteriori differimenti di udienza;

4) Le udienze saranno celebrate sempre a porte chiuse nelle consuete aule, sufficientemente spaziose per accogliere al massimo 10 persone, sicché tale sarà il limite rispettato, dovendo essere disposto il rinvio dell'udienza qualora compaiano parti in numero tale da determinare il superamento di detto limite; sarà garantita la distanza di un metro e mezzo tra i presenti, che il Presidente del Collegio e, in sua assenza, il Procuratore Generale avranno cura di fare osservare.

5) Gli imputati detenuti in Istituti Penitenziari non potranno essere tradotti. Qualora intendessero partecipare all'udienza, sarà attivato video-collegamento "da remoto" tra il carcere e l'aula, assicurando la possibilità di comunicare in via riservata tramite telefono col Difensore, il quale sceglierà se essere presente in aula oppure nel luogo di detenzione, con facoltà in quest'ultimo caso di essere rappresentato durante l'udienza da un sostituto nel luogo ove non è presente.

Se l'imputato è assistito da due Difensori, ciascuno potrà scegliere dove essere presente e se farsi sostituire, qualora entrambi presenzino nello stesso luogo.

Il Difensore ha altresì facoltà di video-collegarsi con l'aula tramite strumentazione propria dal suo studio professionale.

6) Gli imputati detenuti agli arresti domiciliari nella città di Genova potranno chiedere di essere autorizzati a recarsi senza scorta in udienza.

Gli imputati detenuti agli arresti domiciliari potranno chiedere di essere autorizzati a recarsi presso lo studio del Difensore, se ubicato nella stessa città in cui sono detenuti, ovvero chiedere l'attivazione del video - collegamento con l'aula presso la Stazione Carabinieri competente per i controlli, con la garanzia di poter comunicare telefonicamente e in via riservata col proprio Difensore.

7) Ogni richiesta di video-collegamento dovrà essere formulata dagli imputati e dai Difensori almeno 5 giorni prima dell'udienza, onde consentire l'organizzazione del video-collegamento.

Il video-collegamento, sull'intesa di tutte le parti, sarà possibile, salvi i futuri sviluppi normativi relativi alla nuova disciplina, che ne esclude la praticabilità per le discussioni finali.

8) I Difensori degli imputati liberi entro il medesimo termine potranno rappresentare altre esigenze che giustifichino la partecipazione "a distanza".

9) saranno celebrati, secondo le modalità di seguito specificate, i procedimenti relativi ai giudizi di revisione, nonché quelli disciplinati dal rito camerale:

- a) di cui agli artt. 599 e 599 bis c.p.p.;
- b) gli incidenti di esecuzione nei confronti di condannati liberi e detenuti, o sottoposti a misure alternative alla detenzione;
- c) i procedimenti per rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p.;
- d) i procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p.;
- e) i procedimenti per riconoscimento di sentenza straniera ex D. L.vo 37/2016

con le seguenti modalità:

nei confronti di imputati, condannati e ricorrenti che siano detenuti, salva la disciplina ordinaria - per gli

incidenti di esecuzione - di cui all'art. 666, comma 4° c.p.p. sulla facoltà del detenuto di essere sentito dal competente magistrato di sorveglianza, trovano applicazione le previsioni di cui ai precedenti nn. 5) e 6);

nei procedimenti camerali di cui agli artt. 599 e 599 bis ed in tutti gli altri in cui non è obbligatoria la presenza delle parti, la partecipazione dei difensori e del Pubblico Ministero, al fine di limitare ulteriormente gli accessi alle aule di udienze, potrà essere sostituita a tutti gli effetti (ad esempio per la liquidazione degli onorari in favore dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato), con il deposito, anche per via telematica, di memoria scritta fino al giorno precedente quello dell'udienza;

il dispositivo del provvedimento pronunciato all'esito della camera di consiglio sarà notificato a tutte le parti che, manifestata l'intenzione di partecipare con le modalità sopra descritte, non siano state fisicamente presenti in udienza, secondo la disciplina ordinaria;

il Collegio, con l'assistenza del Cancelliere, terrà udienza nelle ordinarie aule, che garantiscono il rispetto delle distanze minime, nel rispetto, da parte di tutti i presenti, delle cautele sanitarie, previste dalle competenti Autorità (mascherine).

Genova, 8 maggio 2020

IL PRESIDENTE

Maria Teresa BONAVIA